



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE LAVORO**

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.406 del Ruolo Generale dell'anno 2017 promossa con ricorso da:

**IL RICORRENTE**

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, viale Dei Mille n.22 presso e nello studio dell' avv. Paola Soragni che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**Contro**

**ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA- REGGIO EMILIA**

In persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dal dott. Lorenzo Furia, e dalla dott. Paola Cresta.

**RESISTENTE**

In punto a : Opposizione ad ordinanza ingiunzione

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:



Come da verbale d'udienza del 16 gennaio 2019

Il procuratore dell'ITL ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 16 gennaio 2019

#### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28 aprile 2017 ] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'ITL chiedendo che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione n.111/2017.

Esponendo dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 13 giugno 2017 l'ITL chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza ingiunzione.

Esponendo dettagliatamente le sue ragioni

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa all'odierna udienza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si ritiene, infatti, che l'ITL non abbia adempiuto al proprio onere probatorio in merito al contestato lavoro nero asseritamente prestato dalla lavoratrice per tre giorni nella settimana dall'8 febbraio 2016 al 13 febbraio 2016 precedente l'accesso ispettivo.

Questa, infatti, sentita come teste non ha confermato di aver lavorato per tre giorni nella settimana antecedente l'accesso ispettivo non ricordando nulla di preciso in proposito e ricordando, anzi, che per una settimana non è andata al lavoro senza peraltro saperla collocare temporalmente.

La medesima teste ha, inoltre, asserito di essere sempre stata pagata solo con voucher e ciò è in contrasto con il dedotto lavoro nero.



Del resto dalla stessa documentazione prodotta dall'ITL risulta che detta lavoratrice è stata a più riprese pagata con voucher regolarmente attivati.

Si osserva, poi, che a detta carenza probatoria non può sopperire quanto riferito dal teste

Si evidenzia, inoltre, che le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede ispettiva essendo meramente dubitative e, peraltro, generiche non possono aver alcun valore confessorio.

Inoltre secondo la Suprema Corte ( Cass. lav n. 17702/2015) "La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta."

Orbene considerato che l'onere della prova incombeva sull'ITL e che alla stregua di quanto sopra detto non può ritenersi adeguatamente adempiuto il ricorso deve essere accolto e annullata l'ordinanza ingiunzione.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( Cass n. 12108/2010) "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito



preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'INPS l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria).”

Stante la peculiarità della fattispecie, considerate le dichiarazioni rese in sede ispettiva, stante il disposto dell'art. 92 c.p.c. come risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

#### PQM.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 406/2017 così provvede :

- 1) Annulla l'ordinanza ingiunzione n.111/2017
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 16 gennaio 2019

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri